



RATIO

Agenti e Intermediari

Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti di intermediazione commerciale

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Carlo Quiri

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
P. Bisi, M.G. Caruso, P. Piazzola
(Usarci Mantova), L. Reina, A. Romano,
R. Sebastianelli, A. Sica, P. Tetto,
E. Tugnoli

Collaborazioni
Unione Sindacati Agenti e
Rappresentanti Commercio Italiani
(USARCI)

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 6/2008
Periodico mensile on line

Chiuso il 12.05.2026

Sommario 5/2026

Opinione - Il vero rischio non è il cambiamento: è ignorarlo **3**

Imposte e tasse

Imposte dirette - Differenza tra mono e plurimandatario sulla base AEC del commercio 2025 **4**

- Trasferite all'estero dell'agente di commercio **8**

- Ritenuta provvigioni estesa per alcune categorie di intermediari **11**

IVA - Operazioni di permuta dal 1.01.2026 **13**

Accertamento - Notifica atti tributari al familiare presso indirizzo fiscale dell'agente **16**

Contrattualistica

Clausole e modelli - Recesso dell'agente o del rappresentante socio di una società di persone **20**


Previdenza

Enasarco - Contributo Enasarco per rimborso tasse scolastiche e universitarie **23**

Contabilità

Scritture contabili - Irlanda: indennità di fine rapporto e clausole di non concorrenza **27**

Varie

Assicurazioni	- Accesso agli atti in caso di sinistro	30
Banca	 - Contratto di cessione del credito dell'agente di commercio	34

Rubriche

Giurisprudenza	- Rassegna giurisprudenziale	38
-----------------------	------------------------------	-----------

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

DIFFERENZA TRA MONO E PLURIMANDATARIO SULLA BASE AEC DEL COMMERCIO 2025


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI
- ESEMPI PRATICI

Art. 1743 c.c. - Art. 1751 c.c. - AEC Commercio 2025

La scelta tra mandato monomandatario e plurimandatario non è un dettaglio formale, ma un elemento che incide sull'assetto economico, contributivo e strategico dell'agente. Il monomandatario beneficia di maggiori tutele nelle variazioni del rapporto, di preavvisi più lunghi e di un trattamento più favorevole nel patto di non concorrenza e del Firr, ma sostiene contributi Enasarco più elevati e una maggiore dipendenza dalla mandante. Il plurimandatario, al contrario, gode di maggiore autonomia commerciale e di un alleggerimento contributivo, pur con protezioni ridotte in alcune fasi del rapporto. L'articolo analizza queste differenze anche alla luce dell'AEC Commercio 2025, integrandole con esempi numerici e casi applicativi.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

AEC - VARIAZIONI
PROVVIGIONALI

- L'AEC 2025 disciplina in modo distinto le variazioni del contenuto economico del rapporto, prevedendo preavvisi differenziati e tutele aggiuntive per gli agenti monomandatari, in ragione della loro maggiore dipendenza economica dalla mandante.
- La tabella sintetizza gli effetti operativi delle variazioni lievi, medie e sensibili, evidenziando le differenze tra regime plurimandatario e monomandatario.

Tavola n. 1

Comunicazione delle variazioni provvigionali

Tema	Plurimandatario	Monomandatario
Variazioni lievi (0-5%)	Possibili con comunicazione scritta.	Identico al plurimandatario.
Variazioni medie (5-15%)	Preavviso 2 mesi.	Preavviso 4 mesi.
Variazioni sensibili (>15%)	Preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.	Identico al plurimandatario.
Obbligo di indicare l'impatto economico (media e sensibile entità)	Sì.	Sì.
Diritto di rifiutare la variazione (media e sensibile entità)	Se rifiuta entro 30 giorni, la comunicazione vale come preavviso di cessazione.	Identico al plurimandatario, con un diritto aggiuntivo: può accettare la variazione passando a plurimandatario.

Tavola n. 2

Preavviso in caso di risoluzione da parte della mandante a partire dal 1.01.2026

Durata rapporto	Plurimandatario	Monomandatario
0-3 anni	3 mesi	5 mesi
4° anno iniziato	4 mesi	6 mesi
5° anno iniziato	5 mesi	7 mesi
6° anno iniziato in poi	6 mesi	8 mesi

DIFFERENZE
ENASARCO

- La Fondazione Enasarco distingue ai fini contributivi tra mono e pluri per i soli agenti ditte individuali e società di persone. Il monomandatario ha minimali e massimali più elevati.
- Per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.) non esiste, invece, alcuna differenza tra i rapporti monomandatari e plurimandatari.

Tavola n. 3

Contributi Enasarco del mono e plurimandatario (società di persone e ditte individuali)

Caratteristica	Monomandatario (persona fisica o società di persone)	Plurimandatario (persona fisica o società di persone)
Aliquota contributiva	17% (8,5% mandante / 8,5% agente)	17% (8,5% mandante / 8,5% agente)
Minimale annuo 2026	€ 1.026 per mandato	€ 515 per mandato
Massimale provvigionale 2026	€ 45.717 per mandato	€ 30.478 per mandato

IMPOSTE DIRETTE

imposte e tasse

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

- Sia alle società di capitali, sia alle società di persone, sia alle ditte individuali possono essere riconosciute le voci seguenti:
 - .. indennità di risoluzione rapporto;
 - .. indennità suppletiva di clientela;
 - .. indennità meritocratica.
- La differenza riguarda esclusivamente il calcolo del FIRR: per i monomandatari, a prescindere dalla forma giuridica, l'importo risulta maggiore.
- Il tetto massimo dell'indennità previsto dall'art. 1751 c.c. rimane invariato per tutte le forme giuridiche.

Tavola n. 4

Indennità di fine rapporto del mono e plurimandatario

Agente	Aliquota 1° scaglione	Limite in €	Aliquota 2° scaglione	Limite in €	Aliquota 3° scaglione
Monomandatario	4%	Fino a € 24.000	2%	€ 24.000,01 a € 36.000,00	1% oltre
Plurimandatario	4%	Fino a € 12.000	2%	€ 12.000,01 a € 18.000,00	1% oltre

PATTO DI NON CONCORRENZA (PNC)

- Il monomandatario, essendo legato a una sola mandante, subisce un vincolo molto più forte e per questo riceve un'indennità calcolata su una base di calcolo e con percentuali più elevate. Il plurimandatario, invece, mantiene comunque altre fonti di lavoro e l'AEC riduce sia la base di calcolo, sia le percentuali riconosciute. Il risultato è un divario economico significativo, che riflette il diverso impatto reale del vincolo sulle 2 figure.
- Non vi è differenza tra mono e pluri se il mandato plurimandatario cessato rappresenta almeno l'85% del totale provvigionale dell'agente nei 2 anni precedenti.
- In questo caso, il trattamento economico del patto di non concorrenza è equiparato a quello dei monomandatari.

ASPETTI FISCALI

- La natura mono/pluri non incide su Iva o Irpef.
- Rileva solo il regime fiscale adottato (forfettario o ordinario).
- Regole generali:
 - .. obbligo di partita Iva;
 - .. ritenuta d'acconto del 23% sul 50% delle provvigioni (11,5% sul totale) se l'agente non ha dipendenti;
 - .. regime forfettario possibile se ricorrono i requisiti (la ritenuta non si applica ai forfettari).

ESEMPI PRATICI

Esempio n. 1

Massimale Enasarco (mono e pluri) applicabile alle società di persone e alle ditte individuali

Dati	Si ipotizza che l'agente abbia maturato € 50.000 di provvigioni annue.					
Tipologia	Provvigioni annue per agente	Base contributiva (massimale 2026)	Aliquota Enasarco	Contributo totale	Quota mandante	Quota agente
Plurimandatario	€ 50.000,00	€ 30.478,00	17%	€ 5.181,26	€ 2.590,63	€ 2.590,63
Monomandatario	€ 50.000,00	€ 45.717,00	17%	€ 7.771,89	€ 3.885,94	€ 3.885,95
Differenza mono vs. pluri				€ 2.590,63	€ 1.295,31	€ 1.295,32

Esempio n. 2

FIRR

Dati	Si ipotizza che l'agente abbia maturato € 50.000 di provvigioni durante un intero anno.	
Tipologia	Provvigioni annue per agente	FIRR per agente
Plurimandatario	€ 50.000,00	€ 920,00
Monomandatario	€ 50.000,00	€ 1.340,00
Differenza mono vs. pluri		€ 420,00

Esempio n. 3

Mancato preavviso richiesto dalla società mandante

Dati	Si ipotizza una durata del rapporto di soli 12 mesi e provvigioni annue pari a € 50.000.	
Tipologia	Monomandatario	Plurimandatario
Provvigioni annue	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Provvigioni medie mensili	€ 4.166,667	€ 4.166,667
Mesi di preavviso AEC	5	3
Indennità sostitutiva preavviso	€ 20.833,33	€ 12.500,00
Differenza mono vs. pluri	€ 8.333,33	

Esempio n. 4

Patto di non concorrenza riconosciuto dalla società mandante all'agente

Dati	Si ipotizza una durata del rapporto di 12 mesi e provvigioni annue pari a € 50.000 e 6 mesi di durata del patto di non concorrenza.	
Tipologia	Provvigioni annue per agente	PNC per agente
Plurimandatario	€ 50.000,00	€ 5.000,00
Monomandatario	€ 50.000,00	€ 10.625,00
Differenza mono vs. pluri		€ 5.625,00

Esempio n. 5

Scritture contabili nel rapporto di agenzia (indennità di mancato preavviso, FIRR e patto di non concorrenza)

CE B 7	SP B 1	30.04.26 INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO	a	FONDO INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO AGENTI	20.833,33
		Preavviso agente Alfa Srl non rispettato.			
CE B 7	SP B 1	31.12.26 INDENNITÀ RISOLUZIONE RAPPORTI AGENTI	a	FONDO INDENNITÀ RISOLUZIONE RAPPORTO AGENZIA	934,00
		FIRR di competenza 2026 Alfa S.r.l.			
CE B 7	SP B 1	31.12.26 INDENNITÀ NON CONCORRENZA	a	FONDO INDENNITÀ NON CONCORRENZA	10.625,00
		Indennità non concorrenza Alfa S.r.l.			



TRASFERTE ALL'ESTERO DELL'AGENTE DI COMMERCIO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA IN TERRITORIO ESTERO
- MODALITÀ DI PAGAMENTO
- EFFETTI PRATICI DELLA MODIFICA NORMATIVA


Art. 1742 c.c. - Art. 1, c. 1, lett. b) D.L. 17.06.2025, n. 84 - Art. 51, c. 5 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Cass. Civ., Sez. V, 10.02.2017, n. 3554 - Cass. Civ., Sez. V, 10.04.2015, n. 7214

Per l'agente di commercio che effettua trasferite all'estero per conto della ditta mandante non dovrebbe essere più richiesto, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, che le spese sostenute rimborsate a piè di lista (per viaggio, vitto, alloggio e altri oneri connessi) siano pagate con carta di credito o di debito.

Tale conclusione discende, in via interpretativa ed in attesa di conforto ministeriale, dalla recente modifica introdotta, in materia di redditi da lavoro dipendente (Tuir), che sancisce l'obbligo di tracciabilità solo per le spese sostenute in Italia.

Ne consegue che, in generale, per le trasferite effettuate al di fuori del territorio nazionale, la non imponibilità dei rimborsi spese a piè di lista non è più subordinata all'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, purché gli oneri siano adeguatamente documentati mediante nota riepilogativa ed eventualmente, per le spese non tracciabili, attraverso apposita autodichiarazione attestante l'inerenza dei costi.

SCHEMA DI SINTESI



PRINCIPI GENERALI
DI DEDUCIBILITÀ

Art. 109 Tuir

RIMBORSI SPESE A PIE' DI LISTA IN TERRITORIO ESTERO

• **Inerenza**

- La spesa deve essere strettamente connessa all'attività imprenditoriale svolta, cioè riguardare costi necessari o utili per produrre il reddito; si tratta di oneri relativi a:
 - .. viaggi e spostamenti per incontrare partner commerciali;
 - .. pasti durante trasferte;
 - .. pernottamenti;
 - .. pedaggi;
 - .. carburante;
 - .. posteggi.
- Ai fini della deducibilità delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività non basta la mera esistenza del documento contabile, ma è necessario che il contribuente:
 - a. dimostri la connessione e la funzionalità della spesa all'attività svolta, nonché la congruità e la documentazione della stessa;
 - b. produca in sede contenziosa elementi sostanziali (contratti, incartamento contabile, ecc.) da cui possa desumersi inequivocabilmente la riferibilità della trasferta all'attività di intermediazione di beni.

• Cass. Civ.,
Sez. V,
10.04.2015,
n. 7214

• **Certezza
e determinabilità**

Cass. Civ., Sez. V,
10.02.2017, n. 3554

- La spesa deve essere effettiva e quantificabile in modo preciso.
- È legittima la spesabilità degli oneri rimborsati solo se documentati, in qualsiasi forma, in modo da rendere certo l'esborso e oggettivamente determinabile l'ammontare.

• **Competenza
economica**

- La spesabilità è consentita nell'esercizio di competenza indipendentemente dalla data in cui viene erogato il rimborso.

Esempio

Se l'agente svolge attività e matura il diritto alla provvigione nel 2025 e invia nota spese documentata a dicembre 2025, anche se materialmente il pagamento avviene nel 2026, il costo si deduce nel 2025.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

• **Normativa
previgente**

- “Non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese di vitto e alloggio sostenute dal dipendente in occasione di trasferte fuori dal comune, purché le spese siano sostenute dal dipendente per conto del datore di lavoro, documentate e pagate con strumenti tracciabili”. In sostanza, per non tassare il rimborso:
 - .. le spese dovevano essere documentate (fattura, ricevuta, scontrino);
 - .. il pagamento doveva essere effettuato con mezzi tracciabili (carta, boncomat, bonifico);
 - .. la tracciabilità era richiesta ovunque, anche per trasferte estere.
- La necessità di regolare solo in modo tracciato le transazioni relative ai rimborsi spese ha creato grandi problemi pratici nei Paesi in cui:
 - .. non c'è obbligo di emissione di ricevuta;
 - .. non si accettano carte o mezzi elettronici.

• **Testo vigente
dopo il D.L.
84/2025**

- Il D.L. 84/2025 ha previsto l'inserimento, all'art. 51, c. 5 Tuir, dopo le parole “I rimborsi delle spese”, delle seguenti: “sostenute nel territorio dello Stato”.
- Pertanto, l'obbligo di tracciabilità del pagamento vale solo per le spese sostenute in Italia, e di conseguenza per le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, collegate a trasferte all'estero, la tracciabilità dei pagamenti non è più condizione necessaria per l'esclusione dal reddito imponibile (in tal senso la risposta all'interpello n. 188/2025).

• **Interpretazione
logica**

- Le novità in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente incidono, in modo rilevante, sulla deducibilità delle spese sostenute all'estero e sulla non imponibilità dei rimborsi spese per trasferte estere.
- Ciò varrebbe, evidentemente, per ogni tipologia di rimborso spese ivi compreso il cd. “rimborso a piè di lista” che l'agente riceve da parte della ditta mandante. Sul punto, tuttavia si attende un conforto ministeriale.

REGOLAZIONE
FINANZIARIA
DEL RIMBORSO
SPESE A PIE' DI LISTA

EFFETTI PRATICI DELLA MODIFICA NORMATIVA

INTERPRETAZIONE DI SISTEMA

- Aderendo a questa impostazione per l'agente di commercio che viaggia all'estero, ove spesso non è possibile utilizzare mezzi elettronici di pagamento, per conto della ditta mandante, le spese sostenute in contanti potrebbero essere rimborsate dalla preponente purché siano documentate.
- Ai fini della documentazione degli oneri sostenuti, per ogni spesa sarà necessario produrre la fattura, lo scontrino o la ricevuta, riepilogate nella nota spese.
- La nota spese dettagliata andrà compilata avendo cura di indicare:
 - .. data;
 - .. luogo;
 - .. importo;
 - .. causale (es. "pranzo di lavoro", "carburante per spostamento X-Y").
- **Obblighi documentali**
 - Andranno allegati, ove possibile, i documenti di viaggio (biglietti aerei, prenotazioni hotel, foto documentali, ecc.) ed illustrato il metodo di pagamento.
 - Ad esempio se in contanti, va segnalato "... pagato in contanti - mancata possibilità di uso mezzi tracciabili...".
- **Autodichiarazione**
 - Se i supporti documentali non fossero disponibili, sarebbe lecito presumere che la deduzione non possa essere negata qualora venga prodotta documentazione alternativa consistente nell'autodichiarazione redatta dall'intermediario che illustri la mancanza dei supporti documentali e attestante l'effettivo sostenimento (anche in contanti) e l'inerenza dei costi.

**Artt. 46 e 47
D.P.R. 445/2000**

Fac-simile n. 1



Nota Spese per Trasferta Estera ai sensi dell'art. 51, c. 5 Tuir e D.L. 84/2025

Dati del Collaboratore / Agente			Ditta Mandante		
Nome e Cognome: . . .			Denominazione: . . .		
Codice Fiscale: . . .			Periodo della trasferta: dal . . . / . . . / . . . al . . . / . . . / . . .		
Ruolo / Incarico: . . .			Luogo / Paese: . . .		
Dettaglio Spese					
Data	Descrizione spesa	Luogo	Importo (€ / \$ / altra valuta)	Modalità di pagamento	Documento allegato
. . . / . . . / . . .	Carburante per spostamento da . . . a	Contanti	Ricevuta / Nessuno*
Totale spese sostenute: € . . .					
Tasso di cambio applicato (se in valuta estera): . . .					
Totale rimborsabile in euro: € . . .					
- omissis -					

Fac-simile n. 2



Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a . . . , nato/a . . . il . . . / . . . / . . . , dichiara sotto la propria responsabilità che:

- .. le spese sopra indicate sono state effettivamente sostenute in occasione del mandato n. . . . per conto della ditta preponente presso il paese . . . ;
- .. le stesse sono inerenti all'attività svolta;
- .. nei Paesi esteri visitati non è stato possibile utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, poiché gli esercizi accettavano solo pagamenti in contanti;
- .. per alcune spese non è stato possibile ottenere un documento fiscale, per assenza di obblighi di emissione nel Paese estero o altre cause oggettive;

- omissis -